

"COMUNITA' COLLINARE DELLA SERRA" UNIONE DEI COMUNI ALBIANO D'IVREA, BOLLENGO, BUROLO, CHIAVERANO

Piazza Statuto n. 1 10012 BOLLENGO (TO)

STATUTO

"COMUNITA" COLLINARE DELLA SERRA"

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

- 1. L'Unione dei Comuni di: Albiano d'Ivrea, Bollengo, Burolo, Chiaverano, che assume il nome di "Comunità Collinare della Serra "nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i., per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi, quali individuati nel presente Statuto.
- 2. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
- 3. L'Unione costituisce la forma associativa per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge Regionale n.16/2000, e promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.
- 4. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
- 5. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2 Finalità

- 1. Finalità prioritaria dell'Unione sono la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e dell'economia collinare.
- 2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi, da attuarsi con gradualità:
- Valorizzazione e sviluppo del territorio, in particolare collinare: tutela dell'ambiente, urbanistica e gestione del territorio,
- realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse sovra comunale del territorio subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;
- manutenzione della viabilità collinare;
- organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
- promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
- gestione di funzioni e servizi amministrativi, demografici, economici finanziari comunali e di sviluppo del territorio, anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico;

- costituzione di strutture tecnico- amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- attività scolastiche ed extra scolastiche;
- attività culturali
- manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo
- manifestazioni turistiche
- circolazione stradale e piste ciclabili
- strutture residenziali e di ricovero per anziani
- servizi relativi all'agricoltura
- servizi relativi all'industria, all'artigianato e al commercio
- sportello unico per le attività produttive
- predisposizione e gestione di progetti per accedere a finanziamenti europei.
- centrale unica di committenza
- <u>organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo</u>
- <u>organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale</u>
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- <u>la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale</u>
- <u>attività</u>, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- <u>l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi</u>
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- polizia municipale e polizia amministrativa locale

All'atto dell'adozione del presente statuto si attiverà prioritariamente il trasferimento dai Comuni le seguenti funzioni, con modalità che saranno di volta in volta definite con deliberazione dell'assemblea dell'unione:

- a) valorizzazione del territorio collinare: tutela dell'ambiente e gestione del territorio
- b) sviluppo del territorio e diffusione delle infrastrutture informatiche
- c) attività culturali;
- d) manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo
- e) promozione turistica e attività commerciali;
- f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- g) polizia municipale e polizia amministrativa locale
- h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- 3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.

- 4. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
- 5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
- 6. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
 - d) l'attuazione degli interventi previsti dai Capi 3, 4 e 5 della l.r. 16/2000,
 - e) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;
 - f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
 - g) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3 Programmazione e cooperazione

- 1.L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio
- 2. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre comunità collinari ovvero ad altri Enti possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento .
- 3. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1 si promuovono gli interventi di cui alla legge regionale n°16 del 2000 .
- 4. Al fine della programmazione degli interventi il Consiglio della Comunità adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale $n^{\circ}16$ del 2000.

Art. 4 Risorse finanziarie e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

- 2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
- 3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni dello Stato e di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
- 4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso. A tal fine annualmente i Comuni stabiliscono con deliberazione consiliare la quota delle risorse finanziarie da versare all'Unione in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
- 6. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
- 7. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 5 Sede dell'Unione

- 1. L'Unione ha sede nel Comune di Bollengo in Piazza Statuto presso i locali del Municipio
- 2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
- 3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
- 4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6 Stemma e gonfalone

- 1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Comunità Collinare della Serra" e con lo stemma.
- 2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati,

Art. 7 Adesioni all'Unione

- 1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio proponente, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.
- 4. E' data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4.

Art. 8 Scioglimento dell'Unione

- 1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
- 2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo articolo 13.
- 3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
- 4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il presidente liquidatore

Art. 9 Recesso dall'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

- 2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.
- 3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
- 4. E' consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell'Unione.
- 5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 10 Attività regolamentare

- 1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.
- 2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.
- 3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 Organi dell'unione

- 1. Sono Organi di Governo dell'Unione:
 - il Consiglio
 - il Presidente
 - la Giunta

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 12 Status degli amministratori dell'unione

- 1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta , nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
- 2. Agli stessi amministratori si applicano le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 Composizione, elezione e durata del consiglio

- 1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
- 2. Il consiglio è composto dal sindaco o suo delegato e da due consiglieri, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dall' art. 37 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. Qualora nel consiglio di un comune non sia rappresentata la minoranza consiliare, i rappresentanti del comune saranno tutti espressi dalla maggioranza consiliare.
- 3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti.
- 4. L'elezione del consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.
- **5.** I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
- 6. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
- 7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14 Consiglieri

- 1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione. Essi esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
- 3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
- 4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato
- 5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso il Comune di cui sono amministratori.

Art. 15 Organizzazione del consiglio

- 1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
- 2. Il consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
- 3. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16 Competenze del consiglio

1. Il consiglio definisce l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, in quanto compatibili con il presente statuto.

- 2. In base all'articolo 7 della L. R. 16/2000 e s.m.i. il Consiglio adotta, entro un anno dalla costituzione dell'Unione, il piano pluriennale di sviluppo socio economico.
- 3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
- 4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i Sindaci componenti del consesso.
- 5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la giunta dell'Unione.
- 6. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
- 7. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del comune più popoloso aderente all'Unione.

Art. 17 Adunanze

- 1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
- 2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
- 3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
- 4. Alle adunanze del consiglio debbono partecipare i componenti della Giunta dell'Unione per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate.
- 5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
- 6. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il presidente.
- 7. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

8. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.	

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 18 Elezione, cessazione

- 1. L'elezione del presidente scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati, avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
- 2. Il presidente dura in carica per 30 mesi così da consentire la rotazione nella carica. Al termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.
- 3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19 Competenza

- 1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio ed la Giunta dell'Unione, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
- 2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto, raccordandosi con la Giunta dell'Unione.
- 3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

- d) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
- e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive, e inoltre affida incarichi per l'eventuale copertura dei posti di responsabili del servizio ai sensi del successivo articolo 27, comma 1 del presente Statuto;
- f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, da sottoporre al Consiglio dell'Unione per la loro approvazione;
- g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
- i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli componenti la giunta, il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;
- j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;

Art. 20 Vicepresidente

- 1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Comunità che lo sceglie tra i componenti della Giunta.
- 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice- presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più giovane di età.
- 3. Il vice presidente resta in carica per la durata del mandato del presidente.

Capo III LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 21 Composizione, nomina e cessazione

- 1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, o loro delegati scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e Giunte comunali. Nel caso in cui un Sindaco rifiuti la nomina e non designi un delegato, il Presidente provvederà comunque a nominare un Consigliere di tale comune quale membro della Giunta.
- 2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
- 3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni ed, in ogni caso, al venir meno della carica di consigliere dell'Unione.
- 4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade.
 - La Giunta decade altresì nel caso di dimissioni di due terzi dei suoi componenti. Sino all'elezione del nuovo Presidente la Giunta rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 22 Competenza

- 1. La Giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
- c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi
- d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

Art. 23 Funzionamento

- 1. Il Presidente della Giunta dell'Unione provvede alla convocazione della stessa determinandone l'ordine del giorno
- 2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
- 3. Le adunanze non sono pubbliche.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24 Principi e criteri di gestione

- 1. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
- L'unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
- 2. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

Art. 25 Personale

- 1. La disciplina del personale è riservata ad atti deliberativi adottati dalla Giunta dell'Unione e alla contrattazione, anche decentrata, che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. I regolamenti di organizzazione in particolare disciplinano:
 - a) la struttura organizzativo funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - d) le forme di controllo interno e di gestione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- 2.L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ad altri sistemi informatici e statistici pubblici.
 - 2. I Regolamenti si ispirano ad i seguenti criteri:
 - organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati
 - versatilità delle strutture per il raggiungimento degli obiettivi con efficacia, efficienza ed economicità;
 - individuazione dei procedimenti e dei relativi responsabili.
 - 3. Potranno essere conferiti incarichi individuali ai dipendenti dei comuni facenti parte dell'Unione al di fuori dell'orario di lavoro determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Capo II IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26 Il segretario

- 1. Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, o in caso di impossibilità per mancata accettazione della nomina, tra i Segretari in servizio presso altri comuni della Regione, previo nulla osta del Sindaco del Comune presso il quale il segretario presta servizio. La nomina ha una durata corrispondente a quella del Presidente che lo ha nominato ed il segretario cessa automaticamente dall'incarico, con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario..
- 2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

Art. 27 Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

- 1. L' eventuale copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2. I soggetti individuati secondo le modalità di cui al precedente comma , adottano determinazioni che comportano impegni di spesa. Esse sono sottoposte a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni dell'Ente.
- 3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti ,i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 28 Organo di revisione dei conti

- 1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio della Comunità
- 2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la revoca e la decadenza sono disciplinati dal TUEL 267/2000 e s.m.i.

Competenze

- 1. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio della Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sulle relative variazioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e riferisce al Consiglio della Comunità su gravi irregolarità di gestione.
- 2. Esercita, inoltre ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti, e all'uopo può accedere ad ogni atto connesso alle proprie competenze.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 30 Principi generali

- 1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
- 2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.
- 3. L'Unione può contrarre mutui per realizzare opere pubbliche anche di interesse dei singoli comuni aderenti all'Unione. Qualora per qualsiasi motivo l'Unione dovesse cessare prima della scadenza dell'estinzione del mutuo, i singoli comuni si faranno carico della quota residua per l'estinzione dei mutui proporzionalmente agli interventi effettuati.

Art. 31 Accordi di programma

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è approvato dal Consiglio dell'Unione e sottoscritto dal Presidente.
- 2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
- 3. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 32 Associazionismo e partecipazione

- 1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
- 2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 33 Istanze e petizioni

- 1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
- 2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
- 3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Capo II ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 Accesso agli atti amministrativi

- 1. Ai fini di assicurare la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
- 2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell'Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.

Art. 35 Pubblicità degli atti e delle informazioni

- 1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
- 2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
- 3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.
- 4. Ai sensi della legge vigente gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul proprio sito informatico. In assenza di un sito dell'Unione gli atti saranno pubblicati sui siti dei Comuni aderenti all'Unione.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 36 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 37 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Unione o in sua assenza sui siti dei Comuni aderenti all'Unione.